



Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati

telefono 059 209 423 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - Registrazione N. 3256 -A-

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
L.R. 9/99 e D.Lgs. 152/2006

CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi degli artt. 12 e 18 della L.R. 9/1999
e degli artt. 14 e segg. della L. 241/1990

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 APRILE 2014

Oggetto: **Progetto di Impianto idroelettrico ad acqua fluente da localizzare presso la esistente briglia sul Fiume Secchia, in Loc. La Volta, Comune di Prignano s/S. (MO)**

Proponente: **Enerproject Srl, subentrato a Italbrevetti Srl**

Presenti alla seduta (componenti della Conferenza di Servizi):

- *Giovanni Rompianesi*, Provincia di Modena
- *Giuseppe Bagni*, Regione Emilia Romagna
- *Pellegrino Tonelli*, Comune di Prignano sulla Secchia
- *Antonio Fusco*, AUSL Modena
- *Maria Gabriella Sposini*, Ministero per i Beni Culturali, Paesaggistici e del Turismo

Sono inoltre presenti:

- *Gianluca Francia e Elisa Rossi*, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena
- *Mauro Fantini*, Comune di Prignano sulla Secchia

VERBALE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

La Conferenza si apre alle ore 11,45.

Il responsabile del procedimento, rammenta alla Conferenza di Servizi le modalità di svolgimento del procedimento in corso e le modalità con cui si concluderanno i lavori della Conferenza stessa.

Si rammenta che, in data 06/03/2014, il proponente ha presentato le osservazioni in risposta alla comunicazione di preavviso di rigetto.

Si procede alla lettura, alla modifica ed alla firma del documento "Risposta della Conferenza di Servizi alle osservazioni inviate dal proponente in risposta alla comunicazione di preavviso di rigetto (art.10bis, L.241/1990)", che viene allegato al presente.



Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati

telefono 059 209 423 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - Registrazione N. 3256 -A-

Il verbale viene approvato all'unanimità.

La Conferenza di Servizi conclude i propri lavori alle ore 12,15.

Giovanni Rompianesi,
Provincia di Modena

Giuseppe Bagni,
Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna

Pellegrino Tonelli,
Comune di Prignano sulla Secchia

Antonio Fusco,
AUSL Modena

Maria Gabriella Sposini,
Ministero per i Beni Culturali, Paesaggistici e del Turismo

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9

PROGETTO:

Impianto idroelettrico ad acqua fluente da localizzare presso la esistente briglia sul Fiume Secchia, in Loc. La Volta, nel Comune di Prignano s/S. (MO)

PROPONENTE:

Enerproject S.r.l.
subentrato a Italbrevetti Srl
Via Norvegia n.68
Cascina (PI)

**RISPOSTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ALLE
OSSERVAZIONI INVIATE DAL PROPONENTE IN
RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI
RIGETTO (ART.10BIS, L.241/1990)**

MARTEDÌ, 15 APRILE 2014

INDICE

1. PREMESSE	3
2. VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ESPRESSE NEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19/02/2014.....	4
3. OSSERVAZIONE DEL PROPONENTE	5
4. RISPOSTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ALL'OSSERVAZIONE	7
5. CONCLUSIONI.....	10

1. PREMESSE

Il giorno 19/02/2014, con la firma del verbale della riunione della Conferenza di Servizi ed alla presenza dei rappresentanti della società proponente, la Conferenza di Servizi ha valutato che il progetto denominato *“Impianto idroelettrico ad acqua fluente da localizzare presso la esistente briglia sul Fiume Secchia, in Loc. La Volta, Comune di Prignano s/S. (MO)”*, presentato dalla Italbrevetti Srl, alla quale è subentrata la Società Enerproject Srl, non sia conforme con quanto definito dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1793/2008 e, pertanto, non sia possibile procedere alla effettuazione delle altre valutazioni inerenti alle materie di Valutazione d’Impatto Ambientale.

In data 26/02/2014, con nota prot. n.22162, l’autorità competente, Provincia di Modena, ha formalmente trasmesso alla società proponente la comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art.10bis della L.241/1990.

Con la comunicazione di preavviso di rigetto sono state indicate al proponente le motivazioni che hanno portato la Conferenza di Servizi ad esprimere il proprio parere negativo ed è stato definito il termine di dieci giorni entro il quale la stessa società avrebbe potuto presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione ha interrotto i termini per concludere il procedimento che hanno iniziato nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni, corredate da documenti, avvenuta il giorno 06/03/2014.

Le osservazioni sono state assunte agli atti della Provincia con prot. n.27198 del 10/03/2014.

La L.241/1990, stabilisce che *“dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data ragione nella motivazione del provvedimento finale”* (art.10bis).

Al fine di individuare le corrette risposte alle osservazioni avanzate dalla società proponente, la Conferenza di Servizi si è riunita nuovamente in data odierna.

2. VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ESPRESSE NEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19/02/2014

Con la presentazione delle integrazioni è stato presentato un nuovo quadro progettuale che modifica significativamente il progetto originario.

L'impianto presentato con l'istanza, infatti, non è considerato puntuale, stante il fatto che lo scarico si trova a circa 60 m di distanza dall'unghia di valle della briglia.

La DGR.1793/2008, prevede che venga sottratto all'esame di compatibilità, rispetto ad altri impianti lineari esistenti, esclusivamente quel tipo di impianto che sottende il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè preleva immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilascia immediatamente a valle. Il caso in oggetto, in base all'esame della documentazione agli atti, non pareva potersi includere in questa casistica.

Da ciò deriva che il progetto originario, presentato e pubblicato, non risulta compatibile, in particolare, con il progetto di impianto idroelettrico in corso di concessione, attestato sulla briglia più a valle presentato dalla ditta Italbrevetti.

Dal momento che la richiesta in oggetto è in regime di concorrenza, la presentazione delle modifiche progettuali che lo trasformano da "lineare" a "puntuale" dovrebbe dar luogo ad una nuova pubblicazione, che però non risulta possibile in quanto i termini per la normale concorrenza sono ampiamente trascorsi.

3. OSSERVAZIONE DEL PROPONENTE

Prima considerazione

Il proponente contesta l'affermazione secondo la quale l'impianto presentato con l'istanza – unico oggetto di valutazione – non possa essere considerato puntuale perché *“lo scarico si trova a circa 60 metri di distanza dall'unghia di valle della briglia”*.

Ed invero:

1. in primo luogo si tratta di una affermazione errata. Come risulta dalla documentazione depositata la distanza tra lo scarico e l'unghia di valle della briglia è pari a circa 40 metri;
2. in secondo luogo dobbiamo evidenziare la carenza di motivazione di tale assunto dato che non è dato comprendere – non vengono fornite spiegazione sul punto – quale sia la distanza minima tra lo scarico e l'unghia di valle che permette di qualificare un impianto “puntuale” (e non invece “lineare”) sì da sottrarlo all'esame di compatibilità tecnica.

Ed invero, nella motivazione della comunicazione ex art. 10bis Legge 241/90 si richiama unicamente il disposto della Delibera di Giunta Regionale n.1793/2008 secondo cui la disciplina della incompatibilità tecnica non si applicherebbe alle nuove istanze che *“prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle”*.

Tale riferimento risulta del tutto carente in quanto non vi è alcuna indicazione, né, tanto meno, dato normativo che indichi quale sia la distanza minima tra lo scarico e l'unghia di valle ma si utilizza una parola, *immediatamente*, che è generica, indefinita, vaga e sommaria, non caratterizzata da criteri di scientificità (non correlando, in alcun modo, le dimensioni reali dell'impianto con quelle del corso di acqua che, di volta in volta, si vanno ad esaminare) e, dunque, non idonea a costituire valido presupposto per una decisione che si deve, invece, necessariamente fondare su dati tecnici specificamente e previamente determinati.

Tale carenza di motivazione è accentuata ancor più dalla circostanza che è la stessa p.a. scrivente ad asserire che il “nuovo quadro progettuale” (quello cioè con le modifiche apportate ma non oggetto della istanza in quanto non pubblicato) sarebbe invece puntuale: *“la presentazione delle modifiche progettuali che lo trasformano da “lineare” a “puntuale”*.

Ora, considerando che in tale progetto - che non dovrà, comunque essere oggetto della Vs. decisione, per quanto meglio specificato *infra* - la distanza tra lo scarico e l'unghia di valle è pari a 8 m, risulta evidente la contraddittorietà della decisione assunta e/o comunque la relativa carenza di istruttoria e di motivazione dato che non viene in alcun modo esplicitato perché una distanza di m 8 risulti ricompresa nel generico concetto di “immediatamente” ma non vi rientri una distanza di 40 m.

3. In terzo luogo si evidenzia come il modo di agire di Codesta Ill.ma p.a. risulta caratterizzato da disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe che sono state trattate in modo diverso.

Analizzando infatti l'impianto idroelettrico sul fiume Secchia in località Saltino autorizzato con Determinazione n. 330 del 28/12/2010, si può notare come in esso la distanza tra lo scarico e l'unghia di valle sia pari a m 60. In detta ipotesi, trattandosi di una distanza confrontabile con i m 60 indicata nella Vs. comunicazione (e certamente maggiore ai 40 m effettivi), si sarebbe dovuta applicare la disciplina relativa alle domande “tecnicamente incompatibili” ma ciò non è stato in alcun modo fatto e ciò a dimostrazione - se dubbi ancora ve ne fossero - che non vi è un criterio determinato in base al quale è possibile stabilire quale sia la distanza minima che consente la identificazione di un impianto come puntuale o lineare.

Anche in considerazione di quanto sopra esposto, al di là della contraddittorietà e comunque palese mancanza di chiarezza nell'agire di Codesta Ill.ma p.a., emerge con tutta evidenza la illogicità e la illegittimità di un provvedimento di archiviazione della istanza di VIA unicamente basato sull'assunto che l'impianto di cui trattasi non sarebbe puntuale, senza, tuttavia, indicare cosa esso significhi o comunque senza richiamare alcuna normativa.

Si aggiunge, infine, che analizzando le normative esistenti relative ad altri corsi d'acqua vengono espressamente indicate le distanze minime, con precisa correlazione tra dimensioni dell'impianto e quelle del corso di acqua considerato. Si rinvia, ad es., alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio "*Tutela dei corsi d'acqua interessati dalle derivazioni*" emesse dall'Autorità di Bacino del Fiume Magra nelle quali si legge: "*In deroga alla norma di cui al comma 1, in tali tratti è consentito, in via sperimentale ed in attesa di ulteriori affinamenti, sulla base delle caratteristiche che si presenteranno, il rilascio di concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, nel caso di riattivazione di vecchie derivazioni o di realizzazione di nuovi impianti, in entrambi i casi se realizzati in corrispondenza di briglie esistenti e per i quali la distanza presa-restituzione sia uguale o minore della lunghezza (distanza da spalla a spalla) della briglia stessa ed in ogni caso non sia superiore a m 50, fermo restando il rispetto degli artt. 7 e 10 delle presenti norme [...]*".

In considerazione di quanto sopra esposto non possiamo che contestare la decisione presa di provvedere alla archiviazione del procedimento in quanto la domanda avanzata non ricadrebbe nella normativa applicabile alle istanze puntuali e si invita pertanto Codesta Ill.ma p.a. a effettuare una nuova valutazione della intera pratica alla luce dei nuovi elementi indicati nella presente memoria.

Seconda considerazione

Premesse le considerazioni preliminari sopra avanzate che devono ritenersi preponderanti, si deve effettuare una ulteriore considerazione relativamente al riferimento svolto da Codesta Ill.ma p.a. alle modifiche apportate al progetto.

Come da Voi correttamente poste in evidenza tali modifiche non sono state oggetto di pubblicazione (ed una pubblicazione attuale non potrebbe essere svolta, essendo ormai spirati i termini per la concorrenza).

Su tale dato non ci sono dubbi alcuni.

Ed infatti tale elemento era già stato rilevato da Codesta Spett.le p.a. con nota in data 25/11/2013 nella quale è stato chiarito – peraltro richiamando un contributo espresso dalla Regione Emilia Romagna in data 19/11/2013 – che "*la presentazione di una modifica progettuale tale da rendere l'impianto puntuale andrebbe ad alterare significativamente la condizione dell'esame della stessa in concorrenza*".

Ciò chiarito, la presentazione di un secondo progetto – effettuata al solo fine di apportare ulteriore migliorie tecniche maggiormente confacenti alle esigenze espresse da Codesta Spett.le p.a. – non può certo costituire elemento ostativo alla disamina e valutazione dell'originario progetto tempestivamente presentato in conformità alla disciplina di settore.

Per quanto sopra si invita Codesta Spett.le p.a. a proseguire nell'iter amministrativo di valutazione del progetto presentato dalla scrivente società in data 20/06/2013 ed assunto agli atti della Provincia di Modena con protocollo n. 68648 in data 21/06/2013 che, si ribadisce, per quanto sopra esposto, deve ritenersi "puntuale", alla luce della normativa di settore esistente come già applicata ed interpretata in altre occasioni da Codesta Spett.le Ente.

4. RISPOSTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ALL'OSSERVAZIONE

La Conferenza di Servizi, in considerazione delle osservazioni presentate dalla società Enerproject in risposta alle valutazioni espresse nel verbale della riunione decisoria del giorno 19/02/2014, esprime le seguenti puntuali valutazioni.

Prima considerazione

1. La distanza dello scarico rispetto all'unghia di valle della briglia, misurata sulle tavole di progetto allegate alla domanda di concessione varia da un minimo di 48 m ad un massimo di 62 m. Si evidenzia poi che tale distanza è stata misurata rispetto al paramento di valle del manufatto posto più a valle (la cosiddetta "contro briglia" di valle) e non rispetto al paramento di valle della briglia "principale", posta più a monte. Per tali ragioni l'indicazione della distanza dello scarico si ritiene congrua e veritiera.

Tale distanza configura chiaramente un impianto "lineare", ai sensi della DGR.1793/2008 come verrà meglio delineato in seguito.

2. In merito alla qualifica di impianto "puntuale", si rileva che il contenuto della osservazione di questo secondo punto sia tutto centrato sulla possibilità di determinare elementi oggettivi che consentono di definire, e quindi distinguere un "impianto puntuale" da un "impianto lineare", posto che la disciplina regionale (nel caso la DGR.1793/2008 - DIRETTIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI AD USO IDROELETTRICO) dispone che la incompatibilità tecnica non si applica alle nuove istanze che "prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle".

Per rispondere a questa osservazione va innanzitutto ricordato che le disposizioni contenute nella DGR 1793/2008, tra le quali rientrano quelle citate dal ricorrente, hanno inteso dare attuazione, a livello regionale, a norme ambientali già in essere ai tempi in cui essa fu adottata (la Direttiva 2000/60/CE, le Norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.A.L.40/2005, il Dlgs.152/2006, etc...) finalizzate a preservare e migliorare lo "stato ambientale" dei corpi idrici superficiali, mediante la tutela qualitativa della risorsa idrica ivi presente, nello specifico, partendo dalla constatazione sperimentale che anche i "mini-impianti idroelettrici" qualora posti a breve distanza gli uni dagli altri producono rilevanti ricadute sull'ambiente idrico che si possono riassumere sinteticamente in:

- diminuzione della velocità della corrente e delle sue variazioni stagionali, del battente idrico, del contorno bagnato e conseguente diminuzione dei microhabitat;
- aumento della temperatura dell'acqua (alterazione del range termico annuale e giornaliero con condizioni di riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento post-invernale e ritardo nel raffreddamento autunnale) e conseguente riduzione dell'ossigeno disciolto;
- modifica della dinamica del trasporto solido e riduzione quantitativa e, talvolta, qualitativa della biomassa;
- diminuzione – nei tratti sottesi dagli impianti idroelettrici - della portata media annua con marcata artificializzazione del corso d'acqua caratterizzato da prolungati periodi con portate appiattite sui valori minimi;

- processi di stagnazione e quindi sedimentazione di materia organica, nonché riduzione della capacità di autodepurazione;
- ridotta turbolenza, conseguente alla diminuzione della portata, e quindi minore ossigenazione delle acque con riflessi negativi sugli organismi animali;
- vincoli alla possibilità di migrazione della fauna ittica e degli invertebrati.

Posto quindi che le disposizioni della citata deliberazione riguardano tutti i corpi idrici naturali presenti nel territorio regionale, i “parametri oggettivi”, cioè la distanza lineare tra punto di presa e punto di rilascio e conseguentemente la valorizzazione, sempre in termini oggettivamente misurabili, della “parola” (un avverbio) “immediatamente” devono essere definiti, da parte dell’Ente competente, caso per caso, cercando di contemperare la potenzialità dello sfruttamento idroelettrico della risorsa idrica con gli obblighi di tutela previsti dalla DGR 1793/2008, ponendo questi ultimi prioritari rispetto ai primi.

In tale contesto, nel caso che ci occupa, si è osservato che il progetto originario presentato da Italbrevetti srl (ora Enerproject srl) prevedeva che la risorsa idrica prelevata a monte del manufatto già esistente venisse scaricata ben oltre il tratto del corpo idrico già artificializzato dalle opere idrauliche ivi presenti, più specificatamente in un tratto dell’alveo in cui cominciano a manifestarsi segni di rinaturalizzazione tra i quali è evidente, in destra idraulica, la presenza di una lingua di deposito fluviale.

In conclusione, l’utilizzo dell’avverbio *immediatamente*, in luogo di un numero che identifichi una distanza “assoluta” da rispettare, pone in capo a chi effettua l’istruttoria l’onere di valutare e definire caso per caso la puntualità/linearità dell’impianto idroelettrico, secondo le caratteristiche dell’alveo (sua ampiezza e lunghezza del suo tratto sotteso) e sulla base dei criteri indicati in delibera e sopra richiamati.

Il progetto ripresentato è stato quindi definito “puntuale”, poiché limitava la lunghezza dello scarico riportandolo a monte del deposito fluviale di cui sopra, e non interferiva quindi con il processo di rinaturalizzazione già descritto.

3. In merito, alla presunta disparità di trattamento rispetto all’impianto idroelettrico di Saltino, ci si limita ad osservare che, per quanto riguarda la concessione idrica, l’impianto cui fa riferimento il proponente è stato assentito alla ditta Italbrevetti Srl con determinazione del competente Dirigente della Regione Emilia Romagna n. 7775 del 02/07/2008, quindi prima della entrata in vigore delle disposizioni contenute nella D.G.R. 1793/2008, adottata il 03/11/2008.

Riguardo al riferimento alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio “*Tutela dei corsi d’acqua interessati dalle derivazioni*” emesse dall’Autorità di Bacino del Fiume Magra, si evidenzia che ai sensi della L.183/1989 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”, con la quale furono istituite le *Autorità di Bacino* per i bacini idrografici di rilievo nazionale, il relativo Ente territoriale competente di riferimento per il fiume Secchia è l’Autorità di Bacino del fiume Po e che i Servizi regionali competenti alla gestione della risorsa idrica sono prioritariamente tenuti a conformare il proprio operato (il Piano di Tutela delle Acque con le relative norme di attuazione, approvato con D.A.L.40/2005; la DGR.1793/2008, ecc.) alle direttive emanate da tale Autorità.

Per tali ragioni si ritiene che l’applicazione al caso in esame delle disposizioni, od anche solo di parte di esse, contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Stralcio “*Tutela dei corsi*

d'acqua interessati dalle derivazioni" emesse dall'Autorità di Bacino del Fiume Magra non sia rispondente, nel merito, alle finalità della citata L.183/1989.

In tale contesto si evidenzia che la Conferenza di Servizi deve necessariamente conformare le proprie valutazioni secondo le norme vigenti sul territorio; norme elaborate dalle autorità competenti, sulla base dei vari aspetti caratteristici e identificativi dello stesso.

Peraltro, si rileva che applicando il suggerito criterio indicato dall'Autorità di Bacino del Fiume Magra, l'impianto cui ci si riferisce non sarebbe procedibile, in quanto che la distanza presa-restituzione è superiore a 50 metri.

Seconda considerazione

Poiché la procedibilità ai fini del rilascio della concessione costituisce elemento fondamentale per l'espressione del parere inerente la Valutazione di Impatto Ambientale ed il competente Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po di Modena ha già evidenziato la incompatibilità del progetto originariamente presentato con la DGR.1793/2008, anche ai fini del non aggravio del procedimento, non si ritiene di poter procedere alla ulteriore valutazione della documentazione progettuale presentata.

5. CONCLUSIONI

Tenendo conto delle valutazioni riportate nel presente documento in riferimento alle osservazioni che la società Enerproject ha presentato in risposta al preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e considerato quindi che:

- le osservazioni presentate, come puntualmente riportato nel presente documento, non forniscono elementi tali da far modificare quanto già espresso dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna e confermato dallo stesso in sede di Conferenza di Servizi il giorno 19/02/2014;
- la documentazione integrativa che comporta modifiche al progetto originario presentato non può essere presa in considerazione nella presente procedura, in quanto andrebbe ad alterare la condizione di *par condicio* che deve contraddistinguere la procedura di concorrenza di cui al RD.1775/1933;

i componenti della Conferenza di Servizi presenti alla seduta odierna concordano nel ritenere che le osservazioni presentate **non forniscono elementi sufficienti a modificare quanto espresso** nel verbale della Conferenza di Servizi del giorno 19/02/2014 relativamente al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un "Impianto idroelettrico ad acqua fluente da localizzare presso la esistente briglia sul Fiume Secchia, in Loc. La Volta, Comune di Prignano s/S (MO)", presentato dalla Società Enerproject Srl (subentrata a Italbrevetti Srl).

Modena, 15 aprile 2014

Provincia di Modena




Regione Emilia Romagna

.....

Comune di Prignano sulla Secchia



AUSL – Servizio Igiene Pubblica



Ministero per i beni e le attività culturali

